



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino



S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate
Direttore ing. Paolo PETRUCCI
Via De Maria, 1- 10023 Chieri
Tel.: 011 9429-4107
e-mail: siti@aslo5.piemonte.it
pec: protocollo@cert.aslo5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE - 2019

Abbreviazioni

ASL: Azienda Sanitaria Locale TO5

S.C. S.I.T.I.: Struttura Complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate dell'ASL

Ditta: soggetto affidatario dei servizi di manutenzione oggetto di questo documento contrattuale

Art.1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione dovrà essere svolto con le modalità stabilite negli articoli seguenti, e le relative clausole sono generali e si intendono valide "in quanto applicabili".

Le ditte fornitrici di apparecchiature hanno l'obbligo di assicurare un servizio di assistenza che comprenda comunque la manutenzione su chiamata (art.2), la manutenzione su invio presso la sede (art.4), la fornitura d'urgenza di ricambi ed assistenza ai tecnici interni (art.15), senza omissioni; dovranno inoltre proporre in alternativa contratti di manutenzione forfetari (art.6 e segg.), che l'ASL si riserva di valutare ed approvare; anche in caso di proposta di un contratto forfetario dovranno comunque essere proposti ed assicurati obbligatoriamente i contratti su chiamata (art. 2, 4, 15), che si applicano comunque in caso di mancata copertura dei contratti forfetari (es. danni causati da terzi, fulmini, ecc.). Le clausole su chiamata (art. 2, 4, 15) sotto riportate possono fare riferimento sia ad un servizio ordinato in economia ad ogni chiamata (l'ordine di intervento è costituito da ogni richiesta di intervento, l'importo viene stabilito previo approvazione dei preventivi), sia in caso di approvazione annuale degli elementi contrattuali di costo.

Le offerte di servizi di manutenzione conformi a queste Condizioni contrattuali standard hanno necessariamente validità nell'anno di riferimento e sono vincolanti per la ditta emittente, non per l'ASL che si riserva di effettuare chiamate oppure approvare i contratti forfetari, oppure non indirizzare alcuna chiamata, non avendo alcun episodio di guasto, o riservandosi di agire diversamente; le offerte dei servizi su chiamata (art. 2, 4, 15) valgono, indipendentemente dall'accettazione espressa da parte dell'ASL, essendo implicita al momento della chiamata, o invio, o richiesta di ricambio nell'anno di vigenza.

Le offerte proposte in conformità alle presenti Condizioni contrattuali standard debbono essere complete e non omissive; qualunque costo (di trasferta, tariffario del personale, secondo le diverse applicazioni ed interventi, di parti di ricambio, di materiali dichiarati esclusi) risulti omissso nell'offerta, non potrà essere dichiarato ed addebitato in un secondo tempo.

Rimane contrattualmente stabilito che tutte le comunicazioni avverranno via email agli indirizzi inizialmente indicati; non saranno accettate comunicazioni via telefax o richieste di comunicazioni via telefax.

Per comunicazioni via email si intende dalle parti utilizzata ed accettata la normale posta elettronica aziendale (non certificata), agli indirizzi prestabiliti. E' comunque disponibile una PEC aziendale, ma da utilizzarsi solo in caso di necessità, dovuta da espressa previsione di legge. E' ammesso ed auspicato l'utilizzo dei rapporti di intervento **direttamente elettronici** (qualsivoglia sistema paperless), che consenta di individuare con un adeguato sistema di sicurezza, beni ed operatori. Siccome tutte le comunicazioni sono elettroniche i documenti (in particolare i rapporti di intervento/fogli di lavoro debbono essere comunque trasmessi in file standard (pdf). Trattandosi di un contratto "Quadro" annuale viene emesso e comunicato dall'ASL un numero CIG unico/annuo (non dunque per ogni intervento !); non è in alcun modo accettato alcun tipo di ritardo nell'intervento per presunta attesa di un ulteriore CIG (saranno applicate le penali previste) – l'intervento deve essere effettuato nei tempi contrattuali ed i tecnici elettromedicali **NON DEBBONO ESSERE INTERPELLATI** per la richiesta di CIG.

Art. 2. MANUTENZIONE SU CHIAMATA. DESCRIZIONE INTERVENTO

a) L'intervento viene richiesto tramite ordine via Email ed in alcuni casi anche telefonico da parte della S.C.S.I.T.I., con indicazione del funzionario richiedente e del numero d'ordine di chiamata (Settore Elettromedicale). Il tutto dovrà essere espressamente citato in bolla, fogli di lavoro e preventivi.

b) Il tempo di intervento si richiede garantito almeno in tre giorni lavorativi (Sabato e festivi esclusi) conteggiato a partire dall'ora alla quale è stata effettuata la comunicazione ed è stato fornito il numero d'ordine sino alla visita di un tecnico

presso il Servizio richiedente l'intervento.

c) L'intervento effettuato deve essere accuratamente descritto dai rapporti d'intervento e dai documenti di trasporto (o doc. equivalente per l'invio di pezzi di ricambio); non saranno ritenute sufficienti descrizioni generiche delle azioni attuate e dei pezzi sostituiti (quali "riparazione", "reperimento guasto e risoluzione"); l'accuratezza descrittiva richiesta si intende proporzionale al costo dell'intervento. In particolare devono essere ben specificati:

- il numero d'ordine, la data dello stesso, il reparto richiedente;
- la STRUTTURA e la localizzazione ove si è effettuato l'intervento (Es. S.C. di Chirurgia - Sala Operatoria");
- del sistema funzionale o dell'apparecchio assistito la denominazione merceologica comune ed il nome del modello (non un codice modello o una qualsivoglia sigla della ditta) ed i codici inventariali (indicare espressamente se non esistenti): di proprietà aziendale (Es. "N. 15232"), e ove esistente quello manutentivo TIPO ACMAGEST - CIVAB (Es. "ECGSIE003");
- le ore di viaggio e le ore di lavoro (con ora d'inizio, ora di fine lavoro, interruzioni, lavoro in sede), ed ogni operazione effettuata;

In caso di guasto causato da **danni** (volontari o involontari), tanto più se l'intervento è effettuato durante il periodo di **garanzia** (dell'intera apparecchiatura o di una componente sostituita, indipendentemente dal fatto che tale copertura sia stata indicata espressamente nella richiesta), se si intendesse addebitare in tutto in parte l'intervento medesimo, per qualsiasi motivo, il tecnico deve avvertire il personale della S.C.S.I.T.I. **prima** che sia impossibile verificare e periziare il motivo stesso (es. danni arrecati da cattivo uso); in caso contrario non sarà possibile verificare quanto accaduto, e dunque anche il motivo dell'esclusione della garanzia, e pertanto non sarà riconosciuto alcun corrispettivo. Nel rapporto d'intervento dovrà comunque essere accuratamente descritto sia il motivo dell'esclusione sia il sopralluogo dell'addetto della S.C.S.I.T.I.

Le spese di viaggio dovranno essere computate dalla reale sede di partenza del tecnico (da indicarsi espressamente se non coincide con la sede aziendale) e non in modo assoluto ma per quota di competenza: in caso di trasferta comune ad un altro intervento, all'ASL dovranno essere conteggiati i costi (ore di lavoro, diaria, trasferta, ecc.) ripartendoli in modo proporzionale ai tempi di percorrenza ed alle distanze. Parimenti nel caso in cui i tecnici fossero già in sede per un altro intervento non potranno computarsi né ore di viaggio, né diritto di chiamata. Inoltre non saranno accettati conteggi in cui le percorrenze ed i tempi, anche se realmente verificati, siano superiori del 5% delle distanze stradali più brevi (via autostrada, tuttociatta.it, maporama.it) e dei tempi medi di percorrenza calcolabili alla massima velocità consentita dal C.d.S. Non devono essere computate nelle ore di lavoro le pause ristorative (pranzo, cena, caffè ecc.) o qualsivoglia altra attività non lavorativa se non l'attesa inoperosa impreveduta per l'accesso all'attrezzatura in assistenza. Pare evidente, ma è opportuno ribadirlo, il diritto di chiamata viene riconosciuto solo per la prima chiamata e non per la prosecuzione dei lavori, indipendentemente dal motivo, ed indipendentemente dal fatto che l'intervento sia stato sollecitato e richiesto da S.C.S.I.T.I., nonché infine dal fatto che anche il primo resoconto di intervento sia stato controfirmato dall'ASL, a riconoscimento della conclusione positiva, non potendosi escludere che lo stesso malfunzionamento possa manifestarsi nuovamente, con la necessità di ripetere la chiamata).

- per le parti sostituite dev'essere espressamente indicato se si utilizzino ricambi ricondizionati oppure non originali e se la tariffa applicata è comprensiva della valutazione del pezzo sostituito ("tariffa exchange"), che diviene pertanto proprietà della ditta, o corrisponde al solo costo del ricambio nuovo (obbligatoriamente il pezzo sostituito rimane di proprietà dell'ASL);

- conclusione della manutenzione (ripristino del funzionamento); se l'intervento non è stato sufficiente per riportare l'apparecchio alla piena funzionalità non è necessaria l'emissione di un altro ordine-richiesta di manutenzione; sino alla soluzione il riferimento all'ordine deve rimanere lo stesso anche se i rapporti di intervento sono più di uno;

Il rapporto d'intervento deve inoltre essere firmato dal Personale presente nell'unità operativa. La copia (pdf) deve essere recapitata alla S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate dell'ASLTO5, ed alla casella dell'unità operativa.

In caso di intempestivo recapito del rapporto d'intervento alla S.C.S.I.T.I. questa non risponderà dei conseguenti ritardi nella liquidazione delle competenze.

d) Nel caso in cui si prevedesse, durante l'intervento, una spesa complessiva superiore a 1.500 € deve essere immediatamente interpellato telefonicamente la S.C.S.I.T.I. per l'eventuale approvazione del relativo preventivo scritto; tale clausola vale sia che l'intervento si stia svolgendo presso il laboratorio di assistenza sia presso l'ASL; si intende che in caso di non approvazione del preventivo sarà comunque facoltà della ditta richiedere le spettanze dovute alla chiamata ed all'intervento sino a quel punto effettuato (si accettano importi forfetari solo se inferiori a tale computo), ma è anche pattuito che l'ASL non riconoscerà alcun corrispettivo nel caso in cui il preventivo non sia stato approvato in quanto non approvabile (in quanto contrario a questi elementi contrattuali, eccessivo rispetto al valore del bene, e sim.). Il preventivo deve comunque descrivere, per importi superiori a € 100, un conteggio analitico delle voci componenti (ore di lavoro, ricambi ecc.) come sopra richiesto per i pro-forma.

La chiamata di norma presuppone una prima diagnosi da parte del personale tecnico della S.C.S.I.T.I.; il tecnico deve dunque attrezzarsi per l'intervento diagnosticato, in modo da evitare di dover effettuare due o più trasferte per mancanza di pezzi di ricambio o attrezzature. Salvo espressa autorizzazione da parte della S.C.S.I.T.I. non potranno dunque essere addebitate due o più trasferte presso la sede dell'intervento. Non è ammessa dunque la visita a mero scopo diagnostico; la necessità di un intervento presso il laboratorio, con il relativo trasporto dell'apparecchiatura, dovrà essere comunicata dunque al ricevimento della richiesta.

e) Non saranno ammesse fatture che non facciano espresso riferimento ad un corrispondente "ordine informatico" (da non confondere con la richiesta di intervento), che sarà emesso previo ricezione di "pro-forma" analitici ai quali dovranno essere allegati in copia i rapporti di intervento e gli eventuali documenti di trasporto (o doc. equivalente per l'ingresso o l'uscita di parti o apparecchi). Saranno ammessi solamente **proforma mensili riassuntivi** ove per "mensile" si intende richiedere che in ogni singola fattura si faccia riferimento agli interventi eseguiti nell'arco di un mese solare o comunque non vengano emessi più di 12 pro-forma all'anno.

Dovranno inoltre contenere (per ogni intervento) il conteggio analitico voce per voce degli importi componenti (ore di lavoro, trasferta, ricambi), oppure consuntivo a forfait allegando copia del preventivo approvato; non si richiede tale conteggio analitico per interventi di importo inferiore a 100 €.

Art. 3. MANUTENZIONE SU CHIAMATA. PENALITA'

Per il ritardo sul tempo d'intervento l'A.S.L. si riserva di applicare, con apposita comunicazione, al ricevimento dei pro-forma e della documentazione, le seguenti penalità:

- per ogni ora lavorativa (8 ore/giorno) nel primo giorno di ritardo il 12.5% della tariffa oraria applicata (nello specifico intervento);
- per ogni giorno lavorativo successivo: tre volte la tariffa oraria applicata.

Art. 4. MANUTENZIONE SU INVIO DEL BENE PRESSO LA SEDE D'ASSISTENZA

a) L'intervento viene richiesto tramite invio del bene (sistema complessivo o parte, componente, accessorio, ecc. ecc.) accompagnato dall'ordine scritto e firmato dai referenti della S.C.S.I.T.I. (stessa modulistica di cui al punto 1). I beni sono inviati "porto franco", a carico, rischio e pericolo dell'ASL; salvo diversamente concordato sono restituiti a carico, rischio e pericolo della ditta d'assistenza. Non esistendo una chiamata con l'uscita del tecnico non saranno riconosciuti i relativi costi (la ditta non è autorizzata a restituire l'apparecchiatura tramite i propri tecnici, a meno che non siano comunque addebitati i relativi costi di trasferta e di lavoro).

b) Le attrezzature inviate singolarmente nella loro interezza (quali le pompe infusione, Ecc.) devono essere riparate o altrimenti dichiarate al più presto non riparabili (relazione separata o frase nel rapporto di intervento) e restituite (non sono ammesse sostituzioni senza precedente autorizzazione della S.C.S.I.T.I.). Le parti di ricambio e le parti separabili (Es. gli elettrodi di un defibrillatore, una tastiera, una scheda elettronica) se non riparabili devono essere automaticamente sostituite (la dichiarazione di non riparabilità deve essere riportata nella bolla di intervento).

Il pezzo sostituito può essere trattenuto dalla ditta (riutilizzabile nelle sue parti per ulteriori manutenzioni: Es. mother board) previa quotazione e detrazione dal costo di sostituzione, purché, per un importo superiore al 10% di quest'ultimo. Diversamente i beni o i pezzi inviati devono comunque essere resi (riparati o non riparati).

c) Entro venti giorni lavorativi (Sabato e festivi esclusi) conteggiati a partire dall'ora di consegna deve essere restituito il bene riparato o non riparato, salvo comunicazione telefonica o via email dei motivi del ritardo o della necessità di sostituzione.

d) L'intervento effettuato deve essere accuratamente descritto dai rapporti di intervento e dai documenti di trasporto (o doc. equivalente); non saranno ritenute sufficienti descrizioni generiche delle azioni attuate e dei pezzi sostituiti (quali "riparazione", "reperimento guasto e risoluzione"); l'accuratezza descrittiva richiesta s'intende proporzionale al costo dell'intervento. In particolare devono essere ben specificati:

- il numero d'ordine, la data dello stesso;
- la STRUTTURA richiedente,
- del sistema funzionale o dell'apparecchio assistito la denominazione merceologica comune ed il nome del modello (non un codice modello o una qualsivoglia sigla della ditta) ed i codici inventariali (indicare espressamente se non esistenti): di proprietà aziendale (es. 15232) e ove esistente quello manutentivo TIPO ACMAGEST - CIVAB (es. ECGSIE003);
- le ore di lavoro complessive ed ogni operazione effettuata;
- le parti sostituite; dev'essere espressamente indicato se si utilizzino ricambi ricondizionati oppure non originali e se la tariffa applicata è comprensiva della valutazione del pezzo sostituito ("tariffa exchange"), che diviene pertanto proprietà della ditta, o corrisponde al solo costo del ricambio nuovo (obbligatoriamente il pezzo sostituito rimane di proprietà dell'ASL);

Pare evidente, ma è opportuno ribadirlo, con tale servizio su invio non è dovuto alcun diritto di chiamata (o trasf.,ecc.). In caso di guasto causato da **danni** (volontari o involontari), tanto più se l'intervento è effettuato durante il periodo di **garanzia** (dell'intera apparecchiatura o di una componente sostituita, indipendentemente dal fatto che tale copertura sia stata indicata espressamente nella richiesta), se si intendesse addebitare in tutto in parte l'intervento medesimo, per qualsiasi motivo, il tecnico deve avvertire il personale della S.C.S.I.T.I. **prima** che sia impossibile verificare e periziare il motivo stesso (es. danni arrecati da cattivo uso); in caso contrario non sarà possibile verificare quanto accaduto, e dunque anche il motivo dell'esclusione della garanzia, e pertanto non sarà riconosciuto alcun corrispettivo. Nel rapporto d'intervento dovrà comunque essere accuratamente descritto sia il motivo dell'esclusione sia il sopralluogo dell'addetto della S.C.S.I.T.I.

- nei documenti di trasporto (o doc. equivalente) deve essere ben specificata la causale (la conclusione della manutenzione): reso riparato, reso non riparato (non riparabile) ed invio per sostituzione.

Il rapporto d'intervento, se la manutenzione è stata possibile, deve essere firmato da chi ha eseguito la lavorazione (e deve essere esplicitato il nominativo dell'operatore ma anche dell'eventuale organizzazione terza, anche se estera), ed inviato (pdf) alla casella dell'unità operativa (copia cartacea solo in accompagnamento al bene) e contestualmente alla S.C.S.I.T.I.

In caso di intempestivo recapito del rapporto d'intervento alla S.C.S.I.T.I. questa non risponderà dei conseguenti ritardi nella liquidazione delle competenze.

e) Nel caso in cui si prevedesse, durante l'intervento, una spesa complessiva superiore a 1.500 € deve essere immediatamente interpellato telefonicamente la S.C.S.I.T.I. per l'eventuale approvazione del relativo preventivo scritto; tale clausola vale sia che l'intervento si stia svolgendo presso il laboratorio di assistenza sia presso l'ASL; si intende che in caso di non approvazione del preventivo sarà comunque facoltà della ditta richiedere le spettanze dovute alla chiamata ed all'intervento sino a quel punto effettuato (si accettano importi forfetari solo se inferiori a tale computo). Il preventivo deve comunque descrivere, per importi superiori a € 100, un conteggio analitico delle voci componenti (ore di lavoro, ricambi ecc.) come sopra richiesto per i pro-forma.

f) Non saranno ammesse fatture che non facciano espresso riferimento ad un corrispondente "ordine informatico" (da non confondere con la richiesta di intervento), che sarà emesso previo ricezione di "pro-forma" analitici ai quali dovranno essere allegati in copia i rapporti di intervento e gli eventuali documenti di trasporto (o doc. equivalente per l'ingresso o l'uscita di parti o apparecchi). Saranno ammessi solamente **proforma mensili riassuntivi** ove per "mensile" si intende richiedere che in ogni singola fattura si faccia riferimento agli interventi eseguiti nell'arco di un mese solare o comunque non vengano emessi più di 12 pro-forma all'anno.

Dovranno inoltre contenere (per ogni intervento) il conteggio analitico voce per voce degli importi componenti (ore di lavoro, ricambi), oppure consuntivo a forfait allegando copia del preventivo approvato; non si richiede tale conteggio analitico per interventi di importo inferiore a 100 €.

Art. 5. MANUTENZIONE SU INVIO DEL BENE PRESSO LA SEDE DI ASSISTENZA. PENALITA'.

Per il ritardo sul tempo di riconsegna o di segnalazione, l'ASL si riserva di applicare, con apposita comunicazione, al ricevimento dei pro-forma e della documentazione, le seguenti penalità:

- per ogni giorno lavorativo successivo (dal 21esimo): tre volte la tariffa oraria applicata.

Art. 6. TIPOLOGIE SPECIFICHE DI CONTRATTO (FORFETARI)

Gli specifici contratti di manutenzione forfetari proposti dalla ditta ed approvati dall'ASL dovranno essere conformi ad una delle seguenti tipologie (contratti di manutenzione full-risk per sistemi diagnostici, i contratti di manutenzione full-risk e preventiva per apparecchiature di dialisi e le installazioni domiciliari, contratti di manutenzione per apparecchiature di terapia o di laboratorio e per sistemi di anestesia). Potranno essere accettate dall'ASL clausole non conformi alle tipologie sottoelencate solo in modo espresso. Anche in tal caso non saranno accettate fatture che non facciano espresso riferimento ad un corrispondente "ordine informatico"

Art. 7 .CONTRATTO DI M. FULL RISK - SISTEMI DIAGNOSTICI

Riguardano apparecchiature, generalmente raggruppate in un unico insieme funzionale, dalle quali dipende, in maniera unica e non semplicemente sostituibile, una vitale funzione diagnostica: Laboratorio di Emodinamica, TAC, NMR, Sistema di Litotripsia (extrac.), Sistema di Angiografia (Digitale) ed altri apparati diagnostici, di Radioterapia.

Il Contratto deve essere Full Risk e pertanto comprendere **ogni costo** derivante dalla manutenzione su chiamata, mano d'opera e ricambi, con la sola esclusione EVENTUALE dei tubi (radiogeni, Klystron ecc.) e delle parti "di consumo" di costo superiore a 5.000 €, la cui vita dipende dalle ore di lavoro dell'apparecchio e non dalla manutenzione preventiva effettuata. Le parti escluse debbono essere tutte espressamente elencate e quotate – nessun costo suppletivo sarà

ricosciuto in caso di omissione. Si intende che il contratto comprende, senza ulteriori oneri contrattuali, la manutenzione preventiva necessaria a ridurre la frequenza delle chiamate (costi aggiuntivi a carico della ditta) e dei fermi macchina (V. penali sottoriportate).

La copertura comprende l'aggiornamento (hardware, firmware, software) in caso di necessità di sostituzione di parti non più reperibili o inaffidabili.

Valgono inoltre le seguenti condizioni specifiche:

- Tempo di intervento garantito di almeno 24 ore solari (un giorno solare lavorativo, Sabato escluso). Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo di un tecnico dell'Assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base ai precedenti contatti telefonici con la Struttura o i tecnici della S.C.S.I.T.I. Non si considera intervento una telefonata o una visita puramente informativa.

- A testimonianza degli interventi (chiamata, intervento, opere effettuate e risoluzione) deve essere compilato dai tecnici dell'assistenza e controfirmato e custodito in loco dal Personale della Struttura, per ogni sistema, un diario degli interventi sotto contratto (apposita modulistica fornita dalla S.C.S.I.T.I.).

Art. 8. SISTEMI DIAGNOSTICI. PENALITA'

Salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato intervento nei tempi previsti saranno applicate, per ogni giorno feriale, le seguenti penali percentuali sul valore annuale del contratto relativo al sistema in fermo macchina:

0.2% per il 2° e 3° giorno successivi alla chiamata

0.5% dal 4° giorno in poi

Art. 9. FERMO MACCHINA. PENALITA'- E' stabilito il limite ai fermo macchina totalizzati nell'anno del contratto (compresi i fermo macchina programmati) in 30 giorni lavorativi. Per fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale del sistema, il servizio offerto, non sono garantiti (per il guasto anche di una sola parte o la perdita di affidabilità o accuratezza).

Sono previste le seguenti penali, per ogni giorno lavorativo, salvo i casi di sostituzione dell'apparecchio con uno di pari prestazioni (muletto) dove possibile, sul valore del contratto annuale del sistema:

1 % dal 31° al 40° giorno

5 % dal 41° giorno in poi

Art. 10. CONTRATTO DI M. FULL RISK E PREVENTIVA. APPARECCHIATURE DI DIALISI - INSTALLAZIONI DOMICILIARI

Riguarda tutte le apparecchiature di dialisi (varie metodiche) installate presso le abitazioni dei pazienti in assistenza presso questa ASL. Il contratto richiesto è Full Risk e quindi comprende ogni costo derivante dall'assistenza su chiamata; deve inoltre comprendere:

- tutti gli eventuali ricambi "consumabili" (tubi, raccordi Ecc.); non sono compresi i materiali di consumo e monouso;

- ogni aggiornamento (hardware, firmware e software) su accettazione del Servizio competente;

- le visite di manutenzione preventiva con una cadenza almeno quadrimestrale; si intende che tali visite possono coincidere con visite di manutenzione su chiamata specifica; in ogni caso devono essere concordate con il paziente ed il Servizio competente;

- tempo di intervento garantito di almeno 24 ore solari (un giorno solare lavorativo, sabato escluso). Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo di un tecnico dell'Assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base ai precedenti contatti telefonici con il Servizio o il paziente. Non si considera intervento una telefonata o una visita puramente informativa.

- A testimonianza degli interventi (chiamata, intervento, opere effettuate e risoluzione) deve essere compilato dai tecnici dell'assistenza e controfirmato e custodito in loco dal paziente, per ogni sistema, un diario degli interventi sotto contratto (apposita modulistica fornita dalla S.C.S.I.T.I.).

Tale contratto prevede una fatturazione dei canoni a consuntivo a causa della mobilità delle apparecchiature (tra i Centri di Dialisi e i domicili) e soprattutto dei pazienti. Pertanto devono essere indicati separatamente i canoni unitari relativi a tutte le apparecchiature coinvolte (comprese quelle in uso nei Centri di Dialisi); le variazioni relative saranno comunicate telefonicamente e per iscritto (stessa metodologia e modulistica degli ordini di manutenzione).

Si richiede la quotazione del sovrapprezzo per l'estensione del servizio nei giorni festivi.

Art. 11. CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK E PREVENTIVA. APPARECCHIATURE DI DIALISI - INSTALLAZIONI DOMICILIARI. PENALITA'

- Per il ritardo sul tempo di intervento l'ASL si riserva di applicare, con apposita comunicazione, al ricevimento della proforma e della documentazione, le seguenti penalità (percentuali sulla tariffa oraria applicabile in modalità 1):

- 12.5% per ogni ora lavorativa (8 ore/giorno) nel primo giorno di ritardo
- 300% per ogni giorno lavorativo successivo.

Art. 12. CONTRATTI DI M. PREVENTIVA - APPARECCHIATURE DI TERAPIA O LABORATORIO

Possono essere coperte da contratto di manutenzione preventiva tutte quelle apparecchiature che necessitano di controlli periodici ed operazioni di pulizia e di sostituzione di set di consumo o ne possono essere beneficate in termini di funzionalità e fermi macchina. Qualora non sia economicamente giustificato l'integrazione di tali visite in un contratto Full Risk si richiede di quotare seguenti prestazioni:

- numero adeguato di visite di controllo-pulizia-calibrazione;
- due visite di manutenzione su chiamata comprendenti i componenti spiccioli ma non i pezzi di ricambio di valore superiore a 200 €.

Art. 13. CONTRATTI DI M. PREVENTIVA - SISTEMI DI ANESTESIA

a) Riguarda le apparecchiature di anestesia, i ventilatori per anestesia, i sistemi per circuito chiuso completi di monitoraggi.

Sono applicabili le stesse modalità descritte al paragrafo precedente (manutenzione preventiva e due interventi su chiamata); nelle visite deve farsi riferimento a un apposito protocollo di controlli, al fine di minimizzare le perdite, le possibilità di inquinamento da gas anestetici, gli errori di erogazione.

b) Ad esclusione della tipologia di contratto "preventiva", l'intervento viene richiesto tramite ordine telefonico da parte della S.C.S.I.T.I., con indicazione del funzionario richiedente e del numero d'ordine della richiesta scritta, solo successivamente inviata (modulistica apposita di richiesta di manutenzione) e firmata dai referenti della S.C.S.I.T.I.

Per gli interventi di manutenzione preventiva, se non originati da una apposita richiesta, si richiede una programmazione delle visite il più possibile aderente al carico di lavoro dell'attrezzatura allo scopo di minimizzare i disagi del fermo macchina e le disomogeneità di usura da un intervento all'altro.

c) Salvo diversamente concordato (tipologie specifiche descritte in a) il tempo di intervento dev'essere garantito di due giorni lavorativi (Sabato e festivi esclusi) conteggiato a partire dall'ora alla quale è stata effettuata la chiamata telefonica ed è stato comunicato il numero d'ordine sino alla visita di un tecnico presso il Servizio relativo; tale conteggio vale anche nel caso in cui la comunicazione sia registrata tramite una segreteria telefonica automatica; in ogni caso in orario di ufficio deve essere garantita la presenza di una segreteria di accettazione delle richieste (telefonica automatica o tramite operatore); l'assenza viene conteggiata nel tempo di risposta.

d) L'intervento effettuato deve essere accuratamente descritto dai rapporti di intervento e dai documenti di trasporto (o doc. equivalente per l'invio di pezzi di ricambio); non saranno ritenute sufficienti descrizioni generiche delle azioni attuate e dei pezzi sostituiti (quali "riparazione", "reperimento guasto e risoluzione"); l'accuratezza descrittiva richiesta si intende proporzionale al costo dell'intervento; deve essere indicato solamente il numero progressivo della visita (per l'apparecchio in questione) ed eventualmente quanto effettuato al di fuori dalle operazioni prestabilite.

In particolare devono essere ben specificati:

- il numero d'ordine, la data dello stesso, il reparto richiedente;
- il Reparto/Servizio e la localizzazione ove si è effettuato l'intervento (Es. UOA di chirurgia - Sala Operatoria);
- del sistema funzionale o dell'apparecchio assistito la denominazione merceologica comune ed il nome del modello (non un codice modello o una qualsivoglia sigla della ditta) ed i codici inventariali (indicare espressamente se non esistenti): di proprietà aziendale (es. ASL N. 15232"), e manutentivo tipo ACMAGEST - CIVAB (Es. "ECGSIE003");
- una dicitura che evidenzi la presenza della copertura contrattuale o almeno gli estremi dell'atto di affidamento del servizio
- le ore di viaggio e le ore di lavoro (con ora di inizio, ora di fine lavoro, interruzioni, lavoro in sede), ed ogni operazione effettuata;
- le parti sostituite (indicare espressamente i casi in cui si utilizzino ricambi ricondizionati oppure non originali);
- la conclusione della manutenzione (ripristino del funzionamento); se l'intervento non è stato sufficiente per riportare l'apparecchio alla piena funzionalità non è necessaria l'emissione di un altro ordine-richiesta di manutenzione; sino alla soluzione il riferimento all'ordine deve rimanere lo stesso anche se i rapporti di intervento sono più di uno;

Il rapporto d'intervento deve inoltre essere firmato dal Personale presente nell'unità operativa. La copia (pdf) deve essere recapitata alla S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate dell'ASLTO5, ed alla casella dell'unità operativa.

In caso di intempestivo recapito del rapporto d'intervento alla S.C.S.I.T.I. questa non risponderà dei conseguenti ritardi nella liquidazione delle competenze.

e) Ai pro-forma relativi al canone o alle parti escluse dovranno essere allegati in copia i rapporti di intervento ed eventuali documenti di trasporto (o doc. equivalente per l'ingresso o l'uscita di parti o apparecchi).

Saranno ammessi solamente **proforma mensili riassuntivi** ove per "mensile" si intende richiedere che in ogni singola

fattura si faccia riferimento agli interventi eseguiti nell'arco di un mese solare o comunque non vengano emessi più di 12 pro-forma all'anno. Gli eventuali pro-forma per le parti non coperte dal canone, emessi separatamente dal canone, dovranno riportare chiaramente il motivo o la clausola di esclusione; dovranno inoltre contenere il conteggio analitico voce per voce degli importi componenti (ore di lavoro, trasferta, ricambi), oppure consuntivo a forfait allegando copia del preventivo approvato; non si richiede tale conteggio analitico per importi inferiori a 100 €.

f) Valgono le stesse condizioni relative all'approvazione di interventi di particolare onere (in questo caso si raggruppano i costi extra-canone, non coperti dal contratto). Nel caso in cui si prevedesse, durante l'intervento, una spesa complessiva superiore a 1.500 € deve essere immediatamente interpellato telefonicamente la S.C.S.I.T.I. per l'eventuale approvazione del relativo preventivo scritto; tale clausola vale sia che l'intervento si stia svolgendo presso il laboratorio di assistenza sia presso l'ASL; data la copertura contrattuale, in caso di non approvazione del preventivo non sarà riconosciuto alcun onere per le lavorazioni sino a quel punto effettuate. Il preventivo deve comunque descrivere, per importi superiori a € 100, un conteggio analitico delle voci componenti (ore di lavoro, ricambi Ecc.) come sopra richiesto per i pro-forma.

Art. 14. SISTEMI DI ANESTESIA. PENALITA'.

Per il ritardo sul tempo di intervento l'ASL si riserva di applicare, con apposita comunicazione, al ricevimento del pro-forma e della documentazione, le seguenti penalità:

- per ogni ora lavorativa (8 ore/giorno) nel primo giorno di ritardo il 12.5% della tariffa oraria applicabile (nello specifico intervento in modalità 1), salvo i casi di sostituzione dell'apparecchio con uno di pari prestazioni (muletto) dove possibile;
- per ogni giorno lavorativo successivo: tre volte la tariffa oraria applicabile.

Le penalità eventualmente applicate verranno dedotte dai pagamenti sulle fatture che al momento della contestazione risultano inevase da parte dell'Amministrazione.

Art. 15. FORNITURA D'URGENZA DI RICAMBI E ASSISTENZA DI SUPPORTO AI TECNICI INTERNI

a) L'intervento viene richiesto tramite ordine via Email da parte della S.C.S.I.T.I. dell'ASL, con indicazione del funzionario richiedente e del numero d'ordine della richiesta scritta del Servizio Elettromedicale.

I beni, salvo diversamente concordato, sono inviati a carico, rischio e pericolo della ditta d'assistenza.

b) Valgono le stesse metodologie d'approvazione relative ai pezzi di ricambio sostituiti nella manutenzione effettuata dalle ditte di assistenza: se il pezzo non è quotato nel **listino ricambi**, per costi superiori a 100 € deve essere comunicata la quotazione e richiesta alla S.C.S.I.T.I. l'approvazione telefonica, e per più di 1.500 € deve essere inviato ed approvato dalla S.C.S.I.T.I. Se invece il pezzo è stato quotato nel listino inviato, solo per importi superiori a 1.500 € è richiesto il nulla osta a proseguire (non è obbligatoria l'emissione di apposito preventivo).

c) Entro sette giorni lavorativi (Sabato e festivi esclusi) conteggiati a partire dall'ora di richiesta deve essere consegnato il bene richiesto oppure deve essere inviata (via email e via posta) dichiarazione scritta di indisponibilità definitiva (non più in produzione) o momentanea con indicazione del tempo previsto di consegna. Per tempi di consegna superiori ai 20 giorni lavorativi deve essere richiesta alla S.C.S.I.T.I. conferma telefonica d'ordine.

d) Per assistenza telefonica (complessivamente superiore alla mezz'ora) o diretta di supporto ai tecnici interni (S.C.S.I.T.I.) possono essere addebitati i costi relativi alle ore di lavoro (modalità 1 e 2) e pertanto l'intervento effettuato deve anche essere accuratamente descritto dal rapporto di intervento (stessi obblighi descrittivi della modalità 1 punto c); nelle bolle di consegna (o doc. di trasporto o equivalente) devono essere ben specificati il numero d'ordine (e data), il Reparto/Servizio richiedente, la causale (es. "richiesta di manutenzione n. ..., fornitura urgente ricambi").

Se non sono addebitati costi ulteriori al costo del pezzo di ricambio non vi è necessità di emissione di bolla d'intervento.

L'eventuale rapporto di intervento deve essere inviato (pdf) alla S.C.S.I.T.I., affinché possa essere firmato dai tecnici presenti all'assistenza.

e) Nei pro-forma relativi agli interventi dovranno essere allegati in copia i rapporti di intervento e le bolle di accompagnamento (o doc. di trasporto o equivalente). Saranno ammessi solamente **pro-forma mensili riassuntivi** ove per "mensile" si intende richiedere che in ogni singola fattura si faccia riferimento agli interventi eseguiti nell'arco di un mese solare o comunque non vengano emessi più di 12 pro-forma all'anno.

Dovranno inoltre contenere il conteggio analitico voce per voce degli importi componenti (ore di lavoro, trasferta, ricambi), oppure consuntivo a forfait allegando copia del preventivo approvato.

f) L'assistenza interna dell'ASL si riserva di utilizzare componenti o parti non originali, rispondendo del funzionamento delle medesime (con il relativo fornitore); in nessun modo tal fatto potrà essere considerato motivo valido per l'interruzione di uno qualunque dei servizi di manutenzione a carico dell'appaltatore (es. consulenza telefonica); né della copertura della garanzia, salvo quanto dimostratamente dovuto dall'inadeguatezza o malfunzionamento delle componenti non originali.

Art. 16. FORNITURE D'URGENZA . PENALITA'

Per il ritardo sul tempo di consegna e di segnalazione, l'ASL si riserva di applicare, con apposita comunicazione, al ricevimento del pro-forma e della documentazione, le seguenti penalità:

- per ogni giorno lavorativo conteggiato a partire dalla richiesta (dall'ottavo giorno passato senza comunicazioni): tre volte la tariffa oraria applicata (modalità 1).
- per ogni giorno lavorativo conteggiato dalla data dichiarata di consegna (dal quinto giorno successivo a tale data): tre volte la tariffa oraria applicata (modalità 1).

Art. 17. CLAUSOLE GENERALI

In caso di affidamento di contratto di manutenzione (di qualsiasi tipologia) e di approvazione di specifica offerta in generale valgono in via prioritaria le disposizioni contrattuali standard qui contenute; si intendono dunque non accettate le disposizioni dell'offerta che fossero in contrasto con quanto qui disposto e dettagliato, in quanto applicabile.

La non applicabilità di una qualunque delle disposizioni qui contenute non ha alcun effetto sulla applicabilità delle rimanenti.

Pre1) Il servizio di manutenzione di attrezzature sanitarie in uso presso i Presidi dell'ASL è configurabile nella fattispecie di cui all'art. 358 del CP; qualunque interruzione volontaria di tale servizio è dunque configurabile in "Interruzione di servizio pubblico" ex art. 331 C.P. e qualunque inadempimento in "Inadempimento di contratto di pubbliche forniture" (fornitura o servizio) ex art. 355 C.P.; la ditta appaltatrice non può dunque interrompere il servizio per qualsiasi motivazione, quale il ritardo di pagamento da parte dell'ASL o qualunque altra presunta inadempienza da parte dell'ASL e suoi dipendenti. L'emissione dell'offerta a copertura di un preciso elenco di apparecchiature presuppone che la ditta offerente abbia già approvato lo stato di funzionamento delle medesime ("collaudato"), e quindi in caso di affidamento, e per tutto il periodo contrattuale non potrà riservarsi di non eseguire i servizi offerti (o chiedere un supplemento) per qualsivoglia motivazione in merito alle condizioni d'uso, o parimenti, per non essere stata affidataria del servizio per un periodo intercorrente. Se dunque in nessun caso la ditta affidataria potrà recedere a diritto dal contratto, l'ASL si riserva di risolvere il contratto con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:

- 1) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate;
- 2) per gravi inadempienze, frode (es. addebito di costi non dovuti) o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 3) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto fornitore;
- 4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Il mancato o ritardato esercizio di diritti o azioni da parte dell'ASL non costituisce rinuncia agli stessi.

Pre2) Le attrezzature e le licenze oggetto dei contratti di manutenzione sono di proprietà dell'ASL o da questa possedute ed utilizzate; il soggetto fornitore non può farne oggetto di riservato dominio e qualsiasi altra azione quale l'apposizione di sigilli, chiavi fisiche o password che ne limitino in qualche modo la manutenzione o l'uso; è fatto espresso divieto di inserire nel s/w messaggi di promemoria di scadenza contrattuale (indipendentemente dal fatto che tale scadenza sia effettivamente prossima) o peggio dei blocchi funzionali (v. PRE1); gli account di assistenza ed amministrazione dovranno essere resi noti agli addetti responsabili della SC S.I.T.I. (e consegnate copie delle chiavi fisiche), con tutte le precauzioni del caso; la SC S.I.T.I. si riserva comunque di effettuare a proprie spese qualsiasi operazione ed intervento sulle attrezzature anche oggetto di contratto forfetario onnicomprensivo, motivata dalla continuità di esercizio (es. rimozione di malware) senza che per questo il soggetto fornitore possa riservarsi a diritto qualsiasi azione di rivalsa, se non gli eventuali danni sofferti, da dimostrarsi previo contraddittorio. L'ASL si riserva di spostare le sede delle attrezzature coperte da contratto o di parte di esse (es. server) previo preavviso non superiore a 5 gg lavorativi (esclusivamente per quanto necessario al soggetto fornitore per organizzare i propri interventi); non sono accettate altre limitazioni. Non sono in generale accettate clausole che impongano all'ASL obblighi immotivati, al di fuori del normale uso ai sensi di legge delle apparecchiature, quali anche l'utilizzo di materiali o addetti previo approvazione del soggetto fornitore; a questo potranno essere riconosciuti eventuali danni (es. per l'uso di materiale fornito da terzi, o per supposti problemi di alimentazione) esclusivamente se dimostrati in contraddittorio con gli addetti della SC S.I.T.I..

a) In ogni comunicazione le apparecchiature o le parti devono essere indicati con una denominazione merceologica e scientifica comune (univoca) preferibilmente conforme alla classificazione tipologica CIVAB e non solo con i relativi codici interni della ditta.

b) Nel documento di trasporto (o doc. equivalente), oltre ai riferimenti all'ordine (v. sopra) deve essere opportunamente indicata la causale del trasporto: invio in manutenzione, reso non riparato, reso riparato, consegna per sostituzione in

manutenzione, prestito per sostituzione in manutenzione o formule similari. Non devono essere usate diciture comuni ma improprie quali: fornitura, prestito d'uso Ecc.

c) In qualunque modalità gli interventi e le revisioni di importo previsto e/o preventivato superiore al 30-50% del costo di acquisto/sostituzione devono essere preventivamente approvate (almeno telefonicamente) interpellando la S.C.S.I.T.I. Allo scopo di effettuare tale confronto in ogni preventivo di riparazione deve essere indicato il prezzo di mercato (non coincide con il prezzo di listino, bensì con il prezzo medio di vendita) dell'insieme funzionale sul quale si è svolta l'assistenza.

ESEMPIO: Il costo di riparazione di un vaporizzatore di anestesia si confronta con il prezzo di acquisto dello stesso; il costo di riparazione di un apparecchio di anestesia, che può comprendere la sostituzione di un vaporizzatore, deve essere confrontato con il costo dell'apparecchio di anestesia, nella versione e configurazione in manutenzione. In sostanza si intende verificare se sia più opportuno riparare o sostituire la parte sulla quale si sta operando oppure, per la globalità di uno strumento, confrontare la convenienza di una riparazione nei confronti di una revisione o di una dismissione per necessità di sostituzione

d) Per tutti gli obblighi sopra citati ed in particolare quelli riguardanti i tempi di intervento e risoluzione, sono riconosciute le comuni deroghe per le cosiddette cause di forza maggiore: calamità sociali e naturali, e similari; non sono riconosciuti come tali: scioperi (o malattie) del personale della ditta, ferie estive, blocchi doganali, ordinanze di restrizione della circolazione nelle aree urbane, e qualunque altro evento fortuito semplicemente avverso, ma prevedibile e superabile con le precauzioni del caso.

e) I costi relativi ai pezzi di ricambio standard (minuteria meccanica, componentistica elettronica, batterie, Ecc.), utilizzati negli interventi devono aderire ai prezzi del mercato al minuto (cioè non superiori al listino della ditta produttrice originale, privi di ulteriori ricarichi per approvvigionamento), qualunque valore sia stato stabilito dal listino della ditta d'assistenza. Esempi: resistori, fusibili, transistori, circuiti integrati, relais Ecc.

I costi relativi a componenti ed accessori (es. sonde ecografiche) non possono essere parimenti superiori ai prezzi di mercato di acquisto (la sostituzione di una sonda in manutenzione non può essere quotata ad un prezzo superiore a quanto comunemente offerto in acquisto; semmai sensibilmente di meno in caso di "exchange").

In generale è assoggettabile a verifica e perizia qualunque costo applicato per altri parti di ricambio (anche ai sensi art. 2041, 2043 C.C. e del dlgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.), che possono essere sostituite solo se guaste, ed il cui costo deve essere proporzionale al prezzo di acquisto dell'apparecchiatura completa. Nessun documento comprovante i lavori effettuati ed i costi sostenuti potrà essere dunque omesso dall'appaltatore, pena la non liquidazione delle relative spettanze, né questi potrà richiedere qualsivoglia corrispettivo per l'integrazione documentale (anche il solo costo materiale delle copie o della ricerca), in quanto tali costi sono intrinsecamente già compresi nell'oggetto principale del servizio di manutenzione

f) I ricambi forniti nelle operazioni d'assistenza (nelle varie modalità) devono essere coperti da garanzia:

- tutte le parti (apparecchiature) merceologicamente separabili (quali stampanti, monitor Ecc.) devono essere coperte da una garanzia di dodici mesi;

- tutti i ricambi (sottoparti) di costo superiore a € 100 devono essere garantiti sei mesi;

- i ricambi di "consumo" di particolare importanza (e cioè costo), quali i tubi radiogeni, devono essere coperti da garanzia a scalare (numero di ore o di colpi);

- non sono coperti da garanzia: i materiali di consumo, la componentistica spicciola (costi inferiori a € 100).

g) Qualora l'apparecchiatura oggetto di un contratto di manutenzione assicurativo sia ancora coperta da garanzia il contratto decorre dalla scadenza della stessa ed i relativi canoni saranno calcolati come frazione corrispondente del canone annuale. Analogamente sarà riconosciuta solamente la frazione spettante del canone annuale in caso di dismissione (fuori uso), o analoga cessazione del fabbisogno. Nei contratti ove sono previste visite di manutenzione preventiva è tacitamente inteso che saranno liquidate solamente le quote spettanti alle visite correttamente eseguite; l'A.S.L. si riserva di concordare le visite di manutenzione preventiva in modo da farle coincidere con interventi correttivi programmabili (gli interventi non concordati non saranno considerati come regolarmente eseguiti e liquidabili); parimenti non si considerano esigibili visite effettuate, per qualsivoglia motivo, con modalità diverse dal previsto (numero di ore o prestazioni minori) o con periodicità minore dei 2/3 della periodicità prestabilita (esempio: se la periodicità prevista è trimestrale e le visite vengono eseguite a Giugno, Settembre, Novembre e Dicembre si considerano correttamente effettuate solo tre visite; se tutte e quattro le visite sono effettuate nello stesso mese ne viene riconosciuta economicamente solamente una). Nel caso in cui non fosse prestabilito il costo unitario delle visite, per il calcolo dello storno si utilizzerà il costo orario corrispondente;

h) Salvo diversamente concordato ed approvato dall'ASL tutti i preventivi o comunicazioni scritte devono esser inviate via email; via PEC solo nei casi in cui sia necessario – ma con invio preliminare sempre via email

i) Le parti convengono, nel caso di vertenze, di ricercare pregiudizialmente, una composizione bonaria, riconoscendo, in difetto di ciò, la competenza esclusiva del Foro di Torino, anche nel caso in cui la ditta, la ditta cessionaria del credito o

l'Istituto Bancario per il cui tramite avvenga il pagamento risiedano in altra provincia. E' espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro; non sono ammessi arbitrati di qualsiasi tipo;

j) Non è in alcun modo ammesso che il credito derivante dalla fornitura venga ceduto dalla ditta aggiudicataria a terzi (società di riscossione crediti, Istituti Bancari ecc.) per tutta la durata contrattuale, senza la espressa autorizzazione dell'ASL; fermo restando la facoltà di richiedere ed ottenere ufficiale certificazione dell'esigibilità delle fatture emesse, a garanzia di fidi bancari.

Pertanto l'ASL di diritto non riconoscerà a terzi alcun pagamento, qualunque comunicazione le sia indirizzata; anche le fatture che pervenissero con l'indicazione di un differente beneficiario non saranno quindi esigibili, dovranno essere stornate e rimesse correttamente.

k) L'invio di richiesta di manutenzione via Email è a discrezione di questa ASL. Non si accettano qualsivoglia clausole richiedenti l'utilizzo dell'email (o peggio del telefax) in sostituzione della richiesta telefonica.

l) Se durante l'intervento, il tecnico rilevasse una difformità alle prescrizioni normative o qualunque malfunzionamento che potrebbe costituire pericolo per il paziente o l'utilizzatore, lo stesso tecnico deve provvedere immediatamente a rimuovere la causa del pericolo (se impossibilitato deve avvertire il reparto e la S.C.S.I.T.I.); non deve limitarsi a segnalare la difformità e fermare l'intervento senza avvertire nessuno. Nel caso si volesse segnalare semplicemente una difformità normativa nel foglio di lavoro, non deve limitarsi ad una frase generica ma deve indicare con precisione il motivo della difformità.

m) In caso di riconsegna del bene o trasporto ed utilizzo di pezzi di ricambio, qualora la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione del documento di trasporto (o doc. equivalente) la ditta si impegna comunque a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dell'oggetto, la data ed il numero di richiesta di manutenzione.

n) Nei pro-forma riassuntivi (riguardanti più di un intervento/fornitura) i conteggi analitici dovranno essere obbligatoriamente elencati reparto per reparto.

o) I contratti di manutenzione e di assistenza a corrispettivo forfetario, comunque denominati, s'intendono stipulati "in giorni", nel senso che i relativi canoni (che siano annuali, semestrali, trimestrali) saranno dovuti e liquidati corrispondentemente, solo nei periodi in cui il servizio sia stato assicurato, e sino alla cessazione definitiva del servizio (recesso), per motivi oggettivi e soggettivi, a mero titolo esemplificativo in caso di dismissione del bene, furto, smarrimento, inutilizzo temporaneo, mancato intervento (in tal caso il servizio si intende non prestato a partire dal giorno successivo al tempo massimo prestabilito), semplice richiesta dell'ASL di non assicurare la copertura in un dato periodo, ecc. (non sarà dunque riconosciuto alcun periodo di preavviso), oltre a quanto previsto in ottemperanza alla D.G.R. 3-360 del 20/07/2010, per variazioni intervenute nell'assetto organizzativo e gestionale delle ASR., ed al DL 95/2012 (Spending Review e succ.).

p) Il listino ricambi, deve essere comprensibile, ed esaustivo; deve in particolare essere indicato il modello di competenza e quali altri parti/ricambi siano compresi

q) Per i contratti forfetari di apparecchiature comprendenti sistemi informatici è fatto obbligo predisporre quanto necessario per interventi in remoto (per i medesimi sistemi, in caso di contratto su chiamata, la connessione per la teleassistenza è comunque auspicata) e fornire almeno il primo intervento in remoto; in caso di intervento in remoto gli obblighi relativi al rapporto di intervento sono comunque da rispettare, per quanto applicabili: deve essere contattato un addetto della SC S.I.T.I. ed inviato via email il rapporto in formato elettronico. Le modalità tecniche di dettaglio delle connessioni (VPN) debbono essere conformi alle attuali normative (misure minime AGID, es. credenziali individuali) e concordate con la SC S.I.T.I., ed in conformità alle medesime norme debbono essere comunicate le generalità degli addetti incaricati in possesso delle credenziali, una tantum e ad ogni avvicendamento.

r) Il soggetto fornitore risponde di qualsiasi danno ad esso imputabile, indipendentemente che sia provato il dolo o la colpa dei titolari o degli addetti, senza la fissazione di un massimale (può ricorrere alla stipula di apposita polizza). In caso di danni causati dimostratamente da malware entrambe le parti (ASL, ditta) risponderanno in caso non siano state attuate le necessarie precauzioni.

s) Di norma non è prevista l'adozione di un vero e proprio subappalto; la ditta affidataria si può avvalere di servizi di terzi, per evidenti motivi tecnologici e di proprietà intellettuale; in caso invece intendesse avvalersi di un vero e proprio subappalto dovrà farlo a termini di legge e con le relative procedure.

t) Eventuali costi suppletivi derivanti dall'entrata in vigore di normative imprevedute all'emissione dell'offerta (es. qualsiasi nuova normativa medica si intende compresa, in quanto di norma pubblicata con preavviso di anni, e dunque non impreveduta), se rilevanti e solo se non compresi nell'oggetto del contratto medesimo, potranno essere oggetto delle usuali procedure previste dal dlgs 50/2016 e L.G..

u) Le comunicazioni operative e contrattuali si intendono regolarmente effettuate in forma scritta all'indirizzo/i email comunicati dal soggetto affidatario (dimostrati dalla ricezione priva di errori da parte del server di posta), con il

necessario preavviso in caso di aggiornamento; nessuna clausola restrittiva a sfavore dell'ASL sarà accettata in merito a tali modalità.

v) L'ASL si riserva di effettuare controlli sistematici o a campione sulla veridicità dei dati indicati nei documenti e fogli di lavoro (es. orari di ingresso e uscita, parti sostituite); i controlli e perizie saranno effettuati a cura e spese dell'ASL, ma la ditta è obbligata a collaborare e favorire i medesimi, a mero titolo esemplificativo a fornire i dati che possono essere utili, quali anche orario di ingresso e uscita in servizio dei propri dipendenti, la sede di partenza, o orari effettuati dai medesimi in altra azienda sanitaria per interventi antecedenti o successivi, senza omissioni, e senza che la ditta possa opporre alcuna eccezione; per i rapporti contrattuali di maggiore rilevanza l'ASL può decidere di assegnare (a spese ASL) ai tecnici della ditta badge personali per la rilevazione degli orari degli interventi presso le proprie sedi (questi si obbligano a farne regolare uso).

x) Tutto il personale operante in nome e per conto della ditta nelle sedi dell'ASL deve essere dotato di tesserino di riconoscimento, ha l'obbligo di esporlo, e di declinare le proprie generalità a semplice richiesta; questo con le modalità stabilite dalla legge; nel caso in cui l'evoluzione normativa non ne prevedesse più l'obbligo tale clausola rimane in vigore in quanto contrattuale (lex specialis) e l'obbligo persiste.

In caso di violazione di tale obbligo l'ASL si riserva di applicare una penale pari al 100% del costo orario applicato per ogni operatore inadempiente.

y) L'ASL si riserva di pretendere dal soggetto fornitore l'applicazione delle clausole qui espresse in qualunque momento, a termini di legge, previo normale comunicazione; a mero titolo esemplificativo di contestare qualsiasi errore o errata applicazione contrattuale nei documenti di fatturazione, anche se questi siano già stati oggetto (erroneamente) di espressa approvazione da parte dell'ASL (come l'accettazione del relativo preventivo), con la sola eccezione che nell'approvazione sia espressamente citata la deroga alla clausola non applicata (es. "si accetta il prezzo di euro xxx in deroga all'art. 17 comma "e" delle "Condizioni Contrattuali Standard"....").

w) L'ASL si riserva in qualsiasi momento di effettuare controlli e di pretendere l'applicazione delle clausole qui contenute; a mero titolo esemplificativo a presenziare agli interventi (anche e lecitamente, per comprendere come una certo intervento tecnico debba essere tecnicamente essere effettuato), a verificare i ricambi sostituiti (se non in exchange questi debbono essere consegnati a S.C.S.I.T.I. o lasciati presso la sede di riparazione, se in exchange la ditta è comunque tenuta ad esibirli su richiesta sino a 2 gg successivi all'intervento), a controllare attività ed orari del personale tecnico durante gli interventi ecc. senza che le ditte possano sollevare alcuna eccezione o richiedere un sovrapprezzo.

z) In caso di inadempimento per inerzia (mancato intervento su chiamata o in contratto forfetario) l'ASL può addebitare il danno derivante alla ditta inadempiente; può ad esempio effettuare in economia (con proprie maestranze) o tramite terzi l'intervento rifiutato ed addebitarne l'intero costo alla ditta inadempiente con contratto forfetario full risk. L'ASL si riserva l'applicazione della compensazione tra i debiti (spettanze relative ad un altro intervento in caso di manutenzione su chiamata, oppure rata di un contratto forfetario) e gli addebiti e/o le penali applicate in conformità alle clausole qui contenute.

Art. 18. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI E DELLE QUOTAZIONI - PAGAMENTI

Tutte le condizioni e le quotazioni si intendono fisse ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, e sono comprensive di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del contratto con la sola esclusione degli oneri fiscali.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi a servizi/prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

I pagamenti sono effettuati con le medesime modalità già adottate per altre forniture e servizi da parte dell'ASLTO5, cioè a 60 gg f.m. dalla data di ricevimento della fattura, come attestata dalla registrazione; i termini si interrompono in caso di richieste chiarimenti o contestazioni (che si intendono regolarmente presentate come tutte le altre comunicazioni operative e contrattuali). Quale data di pagamento si intende il giorno di esecuzione del mandato da parte del tesoriere delegato dall'ASLTO5.

In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall'art.5 del dlgs 231/02, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del C.C.

Art. 19 INFORMATIVA CLAUSOLA DI GARANZIA – TRATTAMENTO DEI DATI

a) Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Reg. 2016/679) – trattamento dei dati effettuato da ASLTO5

Ai sensi degli articoli 5 e 6, par. 1, lett b) del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente ai fini esclusivi della gestione del rapporto contrattuale nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ASL TO5. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'ASL TO5 e per adempiere alle disposizioni del Codice degli Appalti. I dati personali non saranno diffusi, se non nei casi previsti dalla L. 190/2012,

D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 50/2016. I dati personali, comuni e giudiziari, sono forniti dalla Ditta/Società e/o acquisiti dall'ASL TO5 direttamente da soggetti pubblici o privati o tramite l'accesso a banche dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Essi potranno essere trattati in modalità elettronica o cartacea.

Nell'ambito della fase di gara, non è previsto nessun processo decisionale totalmente automatizzato.

L'ASL TO5 adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i dati raccolti siano usati per le sole finalità indicate, conservate in modo sicuro per tutta la durata del contratto e, dopo la scadenza, per il periodo di 10 anni.

La gestione e conservazione dei dati avverrà all'interno dell'Unione Europea.

I dati personali potranno essere trattati dal personale dell'ASL TO5 che cura il procedimento di gara, l'esecuzione del contratto e la parte contabile.

I dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi autorizzati, quali commissioni di aggiudicazione e collaudo, collaboratori, consulenti, professionisti, avvocati per la tutela in giudizio, quando ciò è necessario per adempiere agli obblighi nati dal contratto stesso, oppure previsti dalla legge o da regolamenti, dal GDPR o dalla Normativa Privacy. I dati potranno essere comunicati ad altri partecipanti alla gara che facciano istanza di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla L. 241/90.

Gli interessati potranno rivolgersi per iscritto all'ASL TO5 per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli da 12 a 22 del GDPR, ove applicabili, e potranno proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento è l'ASL TO5, con sede a Chieri (TO) in Piazza Silvio Pellico n. 1 (P.I. 06827170017) - Telefono 011.94291 (centralino) - PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Il Responsabile della protezione dati è Liguria Digitale S.p.A. con sede presso Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova (P.I. 02994540108) - Telefono: 010/6545.1 (centralino) - mail: rpd@aslto5.piemonte.it

b) Protezione dei dati personali nell'ambito dei servizi di manutenzione in oggetto

L'esecuzione di qualunque intervento presso l'ASL presuppone l'accettazione di quanto segue, in merito alla protezione dei dati personali. Questo sia in relazione ai mezzi informatici di norma compresi nelle apparecchiature elettromedicali, ma anche di qualunque informazione che fosse trattata ed incontrata in altro formato, negli interventi presso i locali ad accesso riservato dell'ASL TO5, qualsivoglia locale ed area ove installate le apparecchiature ed i sistemi, e che dunque richiede un obbligo di riservatezza, ai sensi dell'attuale normativa.

Il trattamento dei dati personali, in esecuzione del contratto oggetto di gara, deve essere effettuato secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Tra l'Azienda Sanitaria ed il soggetto aggiudicatario verrà sottoscritto un **accordo (modello allegato)** con cui l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, nomina quest'ultimo Responsabile del trattamento, ex art. 28 del RGPD e fornisce istruzioni dettagliate sugli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 82 del GDPR, è direttamente responsabile per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare, indicate nell'accordo allegato.

L'Azienda Sanitaria può in qualsiasi momento verificare che il trattamento dei dati da parte del Responsabile avvenga nel rispetto del GDPR, della normativa nazionale e delle prescrizioni del Garante Privacy.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, in caso di inosservanza degli obblighi indicati nell'accordo allegato, di risolvere il contratto principale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 20 RISCHI PROPRI E RISCHIO INTERFERENZE

L'ASL considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.

Fermo restando quanto stabilito al comma 3 bis dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 (e s.m.i.), l'ASL per i servizi oggetto delle disposizioni qui contenute e dettagliate non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (v. determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai **rischi propri** dell'attività del soggetto fornitore, che per definizione opera sempre con le attrezzature delle aziende sanitarie, nei reparti e servizi usuali delle aziende sanitarie, dovendo quindi prevedere i rischi ivi presenti.

Il soggetto candidato, nel caso invece li individuasse, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce (l'ASL si riserva di approvarli solo se fondati).

Il soggetto fornitore si obbliga in generale a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e dal direttore dell'esecuzione, con particolare riferimento alla cooperazione ed il coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare per particolari attività non previste dalla stazione

appaltante o per variazioni intervenute nelle attività con riguardo alla sicurezza interferente.

Nel caso in cui gli operatori del soggetto fornitore dovessero attendere la fine di un intervento di un altro appaltatore, per evitare qualsivoglia interferenza, saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall'attesa inoperosa, ai sensi delle condizioni economiche contrattuali, previo convocazione del personale addetto dell'ASL che ne prenderà atto in specifico verbale.

Art.21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (in particolare DL 12/11/2010, n.187) e con riferimento alla Determinazione n.8 dell'Avcp del 18/11/2010; in particolare l'obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva; tutti i relativi movimenti e pagamenti devono essere effettuati in modalità idonea alla piena tracciabilità. Tale obbligo di tracciabilità deve essere rispettato dai subappaltatori e dai subcontraenti della intera filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto; i relativi contratti (di subappalto-subfornitura) deve contenere tale clausola pena la nullità assoluta, e l'ASL ha il dovere ed il diritto di richiedere copia di tali contratti per verificare, a norma di legge, il rispetto di tale obbligo.

L'appaltatore (e qualunque soggetto nella filiera) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il codice identificativo è il codice CIG indicato nella lettera d'interpello o comunque comunicato a termini di legge.

Art.22 – PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI

E' allegato il Patto d'integrità degli appalti pubblici dell'ASL TO5 (nel seguito, per brevità, "il Patto") che regola i comportamenti degli operatori economici e del personale dell'ASL TO5, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici"), che deve essere restituito firmato per accettazione.

Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'ASL TO5 e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. Costituisce applicazione della L. n. 190 del 6/11/12 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC (ultimo aggiornamento con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), nonché infine del Piano triennale Anticorruzione dell'ASLTO5 (testo ed aggiornamenti disponibili al relativo sito).

Il Direttore S.C.
Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate
Ing. Paolo Petrucci
firmato digitalmente

PP/pp